

## **NORMATIVA AUTORITA' GARANTE 2020**

L'Autorità Garante è presieduta dall' Avv. Ezio Tomellini e composta dal Presidente del settore strada e dal Presidente della C.N.G.G.

1. L'Autorità Garante:

- a) Individua e rende noto, a mezzo organo ufficiale, le Società della categoria Juniores m/f che si configurano come Società con attività plurime. E' possibile effettuare attività plurima esclusivamente con una sola società.
- b) provvede alla compilazione ed alla pubblicazione di un elenco delle predette Società che sono tenute a rispettare le apposite normative emanate dal Consiglio Federale;
- c) vigila ed indaga, nelle forme ritenute più opportune, al rispetto della vigente normativa a tutela della partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti, in condizione di eguaglianza e di pari opportunità, come sancito dall'art. 1 dello Statuto Federale;
- d) segnala le violazioni e le irregolarità riscontrate agli organi inquirenti e giudicanti federali per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori;



## **REGOLAMENTAZIONE NORME DI PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETÀ A MANIFESTAZIONI REGIONALI, NAZIONALI, INTERNAZIONALI**

### **1) Presentazione degli accordi e dell'effettuata affiliazione alla S.T.F. da parte delle Società di club con attività plurima;**

Alle Società della cat. Juniores m/f sono consentite attività plurime solo tra due società di Regioni diverse, con il vincolo che i due Presidenti delle stesse Società, nonché i due Presidenti dei CC.RR. interessati, sottoscrivano un formale accordo, in relazione agli impegni di partecipazione degli atleti nelle gare, che preveda provvedimenti disciplinari e sanzioni economiche per eventuali trasgressioni.

Le richieste di società plurime devono essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno e verranno respinte tutte le richieste pervenute fuori termine;

Le squadre frutto di attività plurima devono avere almeno un minimo di 4 atleti della regione di riferimento / affiliazione;

Detto accordo deve essere redatto sulla base dello schema allegato (accordo fra società), deve prevedere la partecipazione ai Campionati Regionali/Provinciali dell'attività prevalente, e la partecipazione ad almeno due manifestazioni obbligatorie sottoposte alla valutazione del Presidente Regionale.


**Le società che richiedono la doppia affiliazione in regione diverse devono motivare con relazione dettagliata alla Autorità Garante, che provvederà a dare il parere. Le squadre in oggetto devono effettuare almeno il 50% delle gare nella regione di affiliazione, con un minimo di 10 gare**

E' prevista una sanzione amministrativa, da € 1.500,00 ad € 3.000,00 e blocco dell'attività dei propri atleti, a carico della Società che dovesse disattendere l'accordo stipulato.

Viene attribuita al Giudice Sportivo Regionale del C.R. cui appartiene la società inadempiente, la competenza in materia sanzionatoria;

Detto accordo deve essere ratificato dal Consiglio Federale.

Le società che svolgono attività plurime devono obbligatoriamente presentare all'Autorità Garante un programma agonistico entro e non oltre la data del 15 aprile di ogni anno in relazione alle prescrizioni di cui sopra.



Devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:

**Donne Junior**

a) la squadra frutto di attività plurime deve vestire in gara la stessa maglia;

**Cat. juniores**

- a) la squadra frutto di attività plurima deve vestire in gara la stessa maglia e potrà partecipare con un massimo di 12 partenti;
- b) la squadra frutto di attività plurima non può schierare alla partenza più di due (2) atleti del 1° anno, che nell'ultima stagione agonistica a fine agosto, nella categoria inferiore, hanno ottenuto più di 35 punti esclusivamente in gare su strada. Da questo conteggio sono esclusi gli atleti cresciuti nelle stesse Società;
- c) quando ad una gara partecipa una squadra frutto di attività plurime, alla stessa gara non possono partecipare altri atleti tesserati con le singole Società della squadra con attività plurima. Uniche deroghe sono concesse, in presenza di atleti inseriti in rappresentative Nazionali, Interregionali e Regionali.

I CC.RR. hanno la facoltà di applicare la norma nella maniera più produttiva per l'attività e la crescita tecnica degli atleti, delle Società e del patrimonio organizzativo nel territorio di competenza.

**Gare regionali**

- la composizione di squadre miste è possibile esclusivamente tra Società con attività plurime, autosegnalatesi alla STF ed inserite nella lista pubblicata dall'Authority;
- le Società con attività plurime possono partecipare ad una manifestazione come squadra mista oppure come squadra di club singola, purché non sia presente alla partenza altra squadra identificata dall'Authority come facente parte della medesima attività plurime;
- le altre squadre, non inserite nella lista pubblicata dall'Authority, non possono comporre una squadra mista;
- Le squadre miste (formate da un massimo di due Società) inserite negli elenchi pubblicati, possono partecipare alle gare regionali con un massimo di 12 atleti partenti.
- Nel caso in cui un C.R. stabilisca un numero massimo di atleti partenti per Società inferiore a 12, anche le squadre miste devono adeguarsi a tale disposizione.
- Nell'eventualità che i CC.RR. non comunichino il numero massimo di atleti partenti per Società o comunichino un numero superiore a 12, le squadre miste devono essere sempre composte da un massimo di 12 atleti partenti.

**5) INDUMENTI**

Gli atleti che partecipano a gare come squadra con attività plurime, devono vestire in gara gli stessi indumenti, riportando la denominazione sociale indicata sulla tessera.



6) NORME SANZIONATORIE

- Mancata autosegnalazione alla STF e accertazione di Società con attività plurime da parte dall'authority
  - 15 giorni di sospensione ed ammenda di € 1000 a ciascuna Società.



ACCORDO FRA SOCIETÀ CON ATTIVITA' PLURIME
TRA

la .....- Associazione Sportiva Dilettantistica-, con sede in
....., Via ....., n....., cod soc ....., nella persona del
suo Presidente, Sig.

E

TRA

la .....- Associazione Sportiva Dilettantistica-, con sede in
....., Via ....., n....., cod soc. ...., nella persona del
suo Presidente, Sig.

Premesso

che le suddette Società svolgono entrambi attività ciclistica nella categoria
.....;

- che è loro intenzione instaurare rapporti di reciproca collaborazione tecnica rivolta ai propri atleti;
• che entrambe le suddette Società intendono disciplinare i reciproci rapporti con le modalità e le
condizioni previste dal presente accordo, il quale rientra ad ogni effetto nell'ambito delle norme e
delle disposizioni emanate in materia di Società plurime dalla Federazione Ciclistica Italiana.

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo e forma con essa pattuizione
espressa.

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

- 1. le motivazioni dettagliate della presente richiesta sono le seguenti:

.....
.....
.....
il piano di partecipazione alle gare ed i nominativi degli atleti indicati per categoria di appartenenza
sono i seguenti:
.....
.....
.....

- 2. entrambe le Società si impegnano a consentire ai propri atleti di partecipare ai rispettivi Campionati
Regionali e a rispondere alla designazione della rispettiva Struttura Tecnica Regionale, oltre che alle
gare indicate da ciascun Comitato Regionale:

.....
.....
.....



*Struttura Tecnica Federale*

3. Le società richiedenti devono effettuare almeno il 50% delle gare nella regione di affiliazione, con un minimo di 10 gare
4. il presente accordo ha validità per la stagione 2020;
5. il presente accordo è subordinato alla presa d'atto del suo contenuto da parte dei rispettivi Presidenti dei Comitati Regionali della F.C.I. presso i quali le Società risultano affiliate, i quali sono tenuti a vigilare sul rispetto dell'accordo stesso;
6. tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno devolute alla competenza del Giudice Sportivo Regionale presso cui ha sede la Società ricorrente. È ammesso ricorso all'Autorità Garante;
7. nella ipotesi di mancato rispetto delle pattuizioni del presente accordo, la Società inadempiente sarà tenuta ad una sanzione amministrativa valutata da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 3.000;
8. il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione sino al termine dell'annuale stagione ciclistica.

Data, ..... 2020

Il Presidente  
della Società .....

(.....)

Il Presidente  
del C.R. ....della F.C.I.

(.....)

Il Presidente  
della Società .....

(.....)

Il Presidente  
del C.R. ....F.C.I.

(.....)

**DENOMINAZIONE COMUNE:**.....

Milano, 12 settembre 2019